

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 23/02/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36866-profil-di-irragionevole-durata-della-procedura-fallimentare-e-legittimazione-attiva-delle-persone-giuridiche>**

**Autori: Campobasso Francesco , Avvocato Nicola Guaragnella**

**Profili di irragionevole durata della procedura fallimentare e  
legittimazione attiva delle persone giuridiche.**

# LOCONTE & PARTNERS

Studio Legale e Tributario



www.loconteandpartners.it

## PROFILI DI IRRAGIONEVOLE DURATA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE E LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Nell'ottica della prosecuzione dell'intervento eseguito a proposito dell'inquadramento generale della cd. Legge Pinto e delle riforme che, successivamente all'introduzione, hanno alterato l'assetto generale della ridetta disposizione normativa, corre l'obbligo di fare riferimento alla circostanza secondo cui il diritto del cittadino all'indennizzo è attuabile anche nel caso di eccessiva durata della procedura fallimentare, ferme restando le eventuali responsabilità di gestione della Curatela.

Al riguardo l'originario dettato normativo del 2001 non faceva alcun riferimento alla fattispecie concorsuale; pertanto, si è reso necessario l'intervento della Suprema Corte di Cassazione la quale, oltre a prevedere la possibilità che il cittadino possa esercitare l'azione atta ad ottenere un indennizzo per la eccessiva durata della procedura fallimentare, ha determinato in sette anni il periodo di durata di detta procedura<sup>1</sup>.

Tanto anche nel caso di particolare complessità della procedura fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento<sup>2</sup>.

Successivamente il legislatore è intervenuto sulla questione e, nell'ottica di continuazione rispetto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge dalla L. n. 134 del 2012, oltre a statuire espressamente la diretta applicabilità anche alle procedure fallimentari delle norme che affermano il diritto del cittadino alla ragionevole durata del processo di cui alla c.d. Legge Pinto (Legge n. 89 del 2001), ha previsto all'articolo 2, comma 2 *bis*, che: *“Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”*.

Se pertanto, nel caso concreto (previa verifica dettagliata, ad esempio, di tutte le fasi della procedura, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel corso del fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto), attraverso le prove della inerzia ingiustificata, dovesse risultare che la procedura ha ecceduto una ragionevole durata, il cittadino avrebbe diritto di promuovere un autonomo giudizio al fine di richiedere un'equa riparazione consistente nel risarcimento del danno causato dalla eccessiva lungaggine della procedura fallimentare.

Differentemente dall'evoluzione normativa concernente le procedure concorsuali, la riforma del 2012 non ha statuito alcunché con riferimento alla possibilità, in capo alle persone giuridiche, di richiedere l'indennizzo per la irragionevole durata del processo, nonostante la ridetta problematica fosse legittimamente sorta in ambito giurisprudenziale.

Difatti, sebbene appaia pacifico che in favore delle persone giuridiche debba essere riconosciuto il danno non patrimoniale – considerato quale conseguenza pregiudizievole di un illecito (a titolo di esempio si consideri il danno all'immagine) – si dubita circa il riconoscimento del danno morale, inteso quale *“pecunia doloris”*.

<sup>1</sup> Cass. Civ., Sez. I<sup>^</sup>, 27.12.2011, n. 28858, in *“CED Cassazione, 2011”*; Cass. Civ., Sez. VI<sup>^-</sup>1, 7.6.2012, n. 9254, in *“CED Cassazione, 2012”*.

<sup>2</sup> Cass. Civ., Sez. VI<sup>^</sup>, Ordinanza, 4.3.2011, n. 5316, in *“CED Cassazione, 2011”*.

BARI  
C.so della Carboneria, 15  
70123

Tel + 390805722880

Fax +390805759312

bari@studioloconte.it

ROMA  
Via G. B. Martini, 14  
00198

Tel + 39068419536

Fax + 39068419688

roma@studioloconte.it

MILANO  
Via F.lli Gabba, 3  
20121

Tel + 390245476250

Fax + 390245476251

milano@studioloconte.it

PADOVA  
Galleria Porte Contarine, 4  
35100

Tel + 390490975574

Fax +390495912325

padova@studioloconte.it

Al riguardo è intervenuta la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, la quale, con la sentenza del 6 aprile 2000, *Comingersoll SA c. Portugal*, affrontando la questione in composizione allargata (Grand Chambre), ha statuito che il diritto di ottenere una riparazione pecuniaria del danno non patrimoniale causato dalla irragionevole durata del processo compete anche alle società commerciali.

Ciò in quanto l'esistenza di un danno non patrimoniale può essere, in detta ipotesi, ravvisata anche nello stato di incertezza e di disagio che la durata del processo determina nei soci e nelle persone preposte alla gestione dell'impresa.

Tale orientamento si è consolidato negli anni, tanto da rendere pacifico, nella giurisprudenza della Corte europea, il principio secondo cui anche le persone giuridiche, non diversamente da quelle fisiche, hanno il diritto di ottenere la riparazione dei danni non patrimoniali causati dalla durata non ragionevole del processo<sup>3</sup>.

Il suddetto principio, in virtù del valore vincolante per il giudice nazionale delle decisioni della Corte europea – istituita dall'articolo 19 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali –, deve ritenersi applicabile anche al nostro ordinamento<sup>4</sup>.

Difatti la giurisprudenza<sup>5</sup> ha disposto l'applicabilità, anche relativamente alle persone giuridiche, del diritto alla equa riparazione per irragionevole durata del processo, intendendo il danno non patrimoniale subito quale danno morale delle persone preposte alla gestione dell'ente o dei suoi membri, correlato a turbamenti di carattere psicologico in conseguenza della irragionevole durata del procedimento.

Per l'effetto, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice dovrà ritenere tale danno sussistente anche in capo alle persone giuridiche, poiché queste risultano essere centri autonomi di imputazione di diritti e di doveri e per l'effetto legittimate a far valere i disagi ed i turbamenti psicologici compatibili con l'assenza della fisicità<sup>6</sup>.

Autori: Francesco Campobasso e Nicola Guaragnella (Studio Legale e Tributario Loconte & Partners)

---

<sup>3</sup> Tra le più recenti: 8 giugno 2004, *Clinique Mozart Sarl c. France*; 17 giugno 2003, *S.C.I. Boumois e Rep. Tcheque*; 15 febbraio 2003, *Sitram SA c. Belgique*; 27 febbraio 2003, *Textile Traders Ltd. C. Portugal*.

<sup>4</sup> Stante l'esplicito richiamo, ad opera dell'art. 2 della Legge Pinto, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

<sup>5</sup> Cass. Civ., Sez. I, 01.12.2011, n. 25730, in *"CED Cassazione, 2011"*: *"In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 11/06/2008)"*.

<sup>6</sup> Cass. Civ., Sez. I, 16.02.2005, n. 3118, in *"CED Cassazione, 2005"*.